



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Franco De Stefano - Presidente

dott.ssa Lina Rubino - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.

dott. Cristiano Valle - Consigliere

dott. Raffaele Rossi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**Oggetto:** PCT - deposito di atti ad una PEC non più in uso - conseguenze - rimessione in termini - presupposti.

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 11878/21 proposto da:

-) **Andrea s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
**Andrea** e **Giosuè** tutti domiciliati *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato

- ricorrenti -

*contro*

-) **Banca Popolare di Bari soc. coop. a r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati

o;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 16 dicembre 2020 n. 2190; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

**FATTI DI CAUSA**

1. Nel 2002 la Banca Popolare di Bari s.c.p.a. (d'ora innanzi, "la Banca"), mutuò alla società Andrea s.r.l. la somma di euro 700.000, da impiegare per la costruzione di un immobile diviso in più appartamenti.

Il debito della società Andrea verso la banca fu garantito:

a) da un'ipoteca sull'immobile da realizzare, per l'importo di euro 1.400.000;

b) da tre fidejussioni prestate da Andrea Giosuè e Diletta per l'importo massimo di euro 700.000 ciascuno.





Ultimati i lavori, la società Andrea s.r.l. vendette alcuni degli appartamenti realizzati e gli acquirenti si accollarono la frazione corrispondente di mutuo.

2. Nel 2009 la società Andrea s.r.l. e i due dei suoi fideiussori (nonché soci) Andrea e Giosuè convennero dinanzi al Tribunale di Trani la Banca, esponendo che:

-) in seguito alla vendita di alcuni degli appartamenti compresi nell'immobile costruito dalla Andrea s.r.l., il debito di quest'ultima verso la banca si era ridotto a 178.745,49 euro;

-) la società debitrice ed i suoi debitori avevano chiesto alla Banca di consentire la riduzione dell'ipoteca e la "eliminazione e/o annullamento" delle fideiussioni;

-) la Banca aveva negato la riduzione, continuando a "segnalare alla Centrale Rischi" l'esistenza delle suddette garanzie per il suindicato importo, così pregiudicando l'accesso al credito sia alla società che ai suoi garanti. Gli attori conclusero, perciò, chiedendo che fosse accertata la sussistenza dei presupposti per la riduzione dell'ipoteca e la condanna della Banca al risarcimento del danno.

3. Con sentenza 2104/15 il Tribunale di Trani:

-) ordinò che l'ipoteca prestata dalla Andrea s.r.l. fosse ridotta ad euro 800.000;

-) rigettò la domanda di danno;

-) compensò per metà le spese di lite.

La sentenza fu appellata dagli attori.

Gli appellanti dedussero, tra l'altro, che erroneamente il Tribunale, per calcolare la somma di cui la società Andrea s.r.l. era ancora debitrice verso la Banca, aveva calcolato anche la parte di debito accollata dagli acquirenti delle unità immobiliari.

4. Con sentenza 16.12.2020 n. 2190 la Corte d'appello di Bari rigettò il gravame.





La Corte d'appello ritenne che:

-) la vendita degli appartamenti ed il frazionamento dell'ipoteca non avevano ridotto l'esposizione della Andrea s.r.l. verso la Banca, ma avevano solo *"mutato il soggetto tenuto al pagamento"*;

-) gli attori non avevano *"né dedotto, né documentato"* se l'accollo *pro quota* del mutuo da parte dei compratori dei singoli appartamenti fosse liberatorio o meno;

-) in mancanza di tale prova, non poteva ritenersi che il debito della Andrea s.r.l. verso la Banca si fosse estinto nella misura da questa pretesa;

-) i contratti di fideiussione espressamente prevedevano che la garanzia permanesse anche nel caso di accollo del mutuo da parte di terzi, sicché legittimamente la Banca aveva rifiutato di ridurre il massimale garantito dai fideiussori;

-) correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda di danno: sia perché non vi era prova di esso, sia perché la condotta della Banca consistita nel segnalare alla Centrale Rischi l'esistenza delle fideiussione *"non indicava una situazione di sofferenza"*, sicché se davvero la Andrea non poté avere accesso al credito negli anni 2003-2007, ciò dovette dipendere da altre cause;

-) avendo il Tribunale accolto solo alcune delle domande attoree, legittimamente aveva compensato le spese di lite per metà.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Andrea s.r.l., da Andrea e da Giosuè con ricorso unitario fondato su quattro motivi.

6. La Banca, dopo avere notificato il controricorso, ha depositato due istanze di remissione in termini per il deposito del controricorso (una nel 2021, l'altra nel 2024).

In esse ha dedotto che:





-) il controricorso fu depositato telematicamente all'indirizzo "cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it", indirizzo "generato automaticamente dal redattore di atti" e cioè il software "SL-pct";

-) il depositante, dopo avere ricevuto il messaggio di "avvenuta consegna", non ricevette nessun ulteriore messaggio di superamento dei controlli automatici e manuali (c.d. "terza" e "quarta" busta);

-) solo successivamente, nel richiedere informazioni in cancelleria, la società controricorrente apprese che nessun ricorso risultava pervenuto.

7. Ambo le parti hanno depositato memoria.

8. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

*1. Sull'istanza di rimessione in termini formulata dalla controricorrente.*

Va premesso che una istanza di remissione in termini, in quanto preordinata alla pronuncia d'un atto ordinatorio del processo, non può essere adottata che dal Collegio giudicante, mentre il Presidente della Sezione o della Corte non avrebbe il potere di assumere la relativa decisione (come già ritenuto, in fattispecie identica: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28176 del 6.10.2023, in motivazione).

Questa è la ragione per la quale sull'istanza depositata dalla Banca fu impossibile provvedere prima dell'odierna camera di consiglio.

1.1. Quanto al merito dell'istanza, dagli atti del processo telematico e da quelli depositati dalla controricorrente risulta che il ricorso per cassazione fu notificato alla Banca il 23.4.2021 e che la Banca ha ritualmente notificato il proprio controricorso alla società ricorrente in data 3.6.2021 (e dunque tempestivamente, essendo il 2 giugno, ultimo giorno utile, festivo).

Il deposito del ricorso fu poi eseguito telematicamente il 22.6.2021 con PEC spedita all'indirizzo *cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it* invece che all'indirizzo *cassazione@ptel.giustiziacert.it*.





In seguito alla spedizione della PEC contenente il controricorso, la società oggi controricorrente ricevette due messaggi:

-) il messaggio di "accettazione", proveniente dall'indirizzo *posta-certificata@pec.aruba.it*;

-) il messaggio di "avvenuta consegna nella casella di destinazione", proveniente dall'indirizzo *posta-certificata@telecompost.it*.

Non ricevendo conferma dell'avvenuto superamento dei controlli sulla regolarità formale del deposito, la Banca il 18.7.2021 ha depositato istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso. Ad essa, tuttavia, ha allegato il messaggio di posta elettronica col quale fu tentato il primo deposito ed a tale messaggio, a sua volta, è allegato il controricorso, leggibile.

1.2. Ritiene il Collegio che non debba provvedersi sull'istanza di rimessione in termini, perché il deposito del controricorso avvenuto il 18.7.2021, in una con l'istanza di rimessione in termini, deve dirsi tempestivo.

1.3. Secondo la normativa vigente *ratione temporis* (2021), il deposito telematico di atti del processo civile avvia una procedura informatica all'esito della quale il depositante deve ricevere quattro messaggi di posta elettronica certificata (PEC):

-) il messaggio che attesta l'inoltro del deposito (ricevuta di accettazione, comunemente detta "RAC");

-) il messaggio di avvenuta consegna del messaggio al server di posta elettronica dell'ufficio giudiziario ricevente (ricevuta di avvenuta consegna, comunemente detta "RdAC");

-) il messaggio attestante il superamento dei controlli automatici e formali da parte del gestore del sistema informatico dell'ufficio giudiziario ricevente (c.d. "terza PEC");

-) il messaggio attestante il superamento dei controlli manuali, a cura della Cancelleria dell'ufficio giudiziario ricevente, e la definitiva accettazione del deposito e conseguente visibilità al giudice ed alle controparti (c.d. "quarta PEC").





Tuttavia l'art. 13, comma 2, del d.m. 21.2.2011 n. 44 (inutilmente ribadito dall'art. 16 *bis*, comma 7, d.l. 18.10.2012 n. 179), nel testo applicabile all'epoca dei fatti di causa (2021) da un lato prevedeva che il deposito telematico di atti giudiziari nel processo civile si intendesse ricevuto dall'ufficio *"nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia"*; e dall'altro (art. 13, comma 7, d.m. 44/2011) stabiliva che *"il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34"*.

Queste previsioni posero agli interpreti due problemi.

Il primo problema fu stabilire se fosse tempestivo il deposito d'un atto processuale quando il sistema avesse generato solo le prime due PEC, ma non le altre; oppure quando il sistema, dopo avere generato una ricevuta di avvenuta consegna formalmente regolare, rifiutasse il deposito all'esito dei controlli automatici (terza PEC) o manuali (quarta PEC).

Il secondo problema ingenerato dalla normativa sopra ricordata fu stabilire quali rimedi avesse la parte che, incolpevolmente, soltanto dopo la scadenza del termine per il deposito dell'atto venisse a conoscenza del mancato superamento dei controlli formali e manuali.

1.4. Al primo di tali problemi questa Corte ha da tempo dato soluzione affermando due principi:

a) il deposito telematico degli atti giudiziari si perfeziona nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna ("RdAC");

b) tuttavia la rituale ricezione della ricevuta di avvenuta consegna ha solo un effetto "prenotativo"; l'efficacia del deposito resta infatti subordinata al superamento dei successivi controlli automatici e manuali; se questi andranno a buon fine, il deposito si riterrà compiuto sin dal momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna; se invece i suddetti controlli non andassero a buon fine, invece, il deposito non potrà dirsi effettuato (Sez. 2, Ordinanza n. 32822 del 27.11.2023; Sez. U - , Ordinanza





n. 28403 del 11/10/2023; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17404 del 20.8.2020, con ampia motivazione).

1.5. Al secondo dei problemi indicati al § 1.3 (quali rimedi abbia la parte che sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositare l'atto, a causa della mancata o tardiva generazione della terza o della quarta PEC), questa Corte ha dato soluzione prevedendo due possibilità.

La prima consiste nella ripresa della procedura di deposito, entro venti giorni da quello in cui il depositante abbia appreso dell'esito infruttuoso del primo deposito. La rinnovazione dell'atto in tal caso impedisce la decadenza, e gli effetti del nuovo deposito - una volta andato a buon fine - retroagiranno alla data della prima RdAC (Sez. 3, Ordinanza n. 2972 del 1.2.2024; Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28176 del 2023; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27.6.2019).

La seconda possibilità consiste nel domandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., se siano risultate incolpevoli sia la violazione del termine per il deposito, sia la mancata ripresa della procedura (Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024).

1.6. Nel caso di specie, come accennato, la Banca oggi controricorrente depositò il controricorso nei termini (22 giugno) e ricevette la ricevuta di avvenuta consegna. Non ricevette però né la terza, né la quarta PEC. Si attivò allora per acquisire informazioni e scoprì che il deposito era stato effettuato ad un indirizzo già in uso in passato alla Corte di cassazione (*cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it*), ma non più attivo al momento del deposito, in quanto sostituito dal diverso indirizzo *cassazione@ptel.giustiziacert.it*.

Ha, di conseguenza, depositato istanza di rimessione in termini il 18.7.2021, ovvero 26 giorni dopo il primo tentativo.

1.7. A fronte di questi fatti ritiene il Collegio che:





-) l'insuccesso del primo tentativo di deposito fu incolpevole, alla stregua della non piena linearità delle informazioni in concreto disponibili da parte del depositante al momento in cui aveva eseguito il deposito;

-) la Banca abbia ripreso la procedura di deposito in un termine che può, in relazione alle circostanze del caso ed alle concrete modalità di funzionamento del processo civile telematico dinanzi alla Suprema Corte, ragionevole;

-) il controricorso depositato in una con l'istanza di rimessione in termini ha prodotto, pertanto e comunque, gli effetti di un rinnovato e tempestivo deposito.

1.7.1. L'insuccesso del primo tentativo di deposito deve ritenersi incolpevole per due ragioni.

La prima ragione è che, sebbene il Ministero della giustizia con comunicato del 30.5.2017 rese noto che a decorrere dal 19 giugno 2017 le comunicazioni e notificazioni della Corte Suprema di Cassazione sarebbero state inviate dall'indirizzo *cassazione@ptel.giustiziacert.it*, e che il vecchio indirizzo (*cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it*) sarebbe rimasto in uso fino alle ore 15 del 15 giugno 2017, in realtà il secondo dei suddetti indirizzi rimase in uso ancora per lungo tempo ed i messaggi di posta elettronica ad esso inviati non generavano messaggi di errore, ma regolari ricevute di avvenuta consegna (si vedano le identiche fattispecie decise da Sez. 3, Ordinanza n. 2972 del 1.2.2024 e Sez. 2, Ordinanza n. 28176 del 6.10.2023, nonché Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 33038 del 9.11.2022).

La seconda ragione è che deve ritenersi scusabile l'errore provocato da un *software* (nella specie, SL-pct), quando l'utente non sia in grado con l'ordinaria diligenza esigibile da un individuo medio (non potendo pretendersene un grado di aggiornamento o una competenza tecnica speciale in un settore che risulta ancora connotato da un forte tecnicismo e non certo da una immediata evidenza od intuitività delle modalità di funzionamento, almeno fin quando il periodo di implementazione e di effettiva sperimentazione ed uso non abbia posto in grado l'utente medio di rendersi conto con relativa facilità delle problematiche sottese, secondo un







giudizio che deve necessariamente riferirsi alle peculiarità della singola fattispecie) di prevenirlo o intercettarlo, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie identica (deposito dell'atto all'indirizzo [cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it](mailto:cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it), indirizzo anche in quel caso erroneamente generato dal *software* SL-pct).

1.7.2. Tempestiva, altresì, deve ritenersi la ripresa della procedura di deposito da parte della società controricorrente.

Nel caso di deposito telematico di atti processuali, mentre la prima e la seconda PEC sono generate dal sistema *illico et immediate*, la terza e la quarta PEC possono nei fatti pervenire al depositante anche a distanza di giorni, ed in qualche caso di mesi.

Questo sistema (oggi superato dal d.m. 29/12/2023, n. 217) aveva l'inconveniente di costringere il depositante ad attendere i messaggi attestanti il superamento dei controlli automatici e manuali, senza alcuna certezza sul *se* e sul *quando* gli sarebbero pervenuti, e con il rischio di apprendere dell'esito infruttuoso del deposito dopo la scadenza del termine per eseguirlo.

Per ovviare a tale situazione il Ministero della Giustizia con la Circolare 23.10.2015, § 5, ricordò agli uffici giudiziari come dovesse *"assolutamente escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria"*, e raccomandò che l'accettazione del deposito telematico di atti processuali avvenisse *"entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia"*.

Una raccomandazione di questo tipo, per la fonte da cui promanava e per la pubblicità che ebbe, secondo la giurisprudenza di questa Corte suscitò nelle parti un ragionevole affidamento sul fatto che l'esito del deposito telematico sarebbe stato loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione del medesimo e, conseguentemente, sul fatto che eventuali anomalie della procedura di deposito telematico, o anche errori da loro compiuti nell'esecuzione della stessa, sarebbero emerse al più tardi il giorno lavorativo successivo al deposito (v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17404 del





20.8.2020, avente ad oggetto un caso in cui il messaggio di errore fu generato dal sistema e pervenne al depositante oltre due mesi dopo il deposito; cfr. altresì nello stesso senso Sez. 2, Ordinanza n. 24180 del 27.9.2019).

1.8. Nel caso di specie, come accennato, la Banca effettuò un nuovo deposito del controricorso (in allegato alla istanza di rimessione in termini) 26 giorni dopo il primo tentativo, che aveva generato una RdAC formalmente regolare.

Poiché il termine per il deposito (20 giorni) in simili casi secondo la giurisprudenza di questa Corte va fatto decorrere dal momento in cui il depositante ha incolpevole contezza dell'esito infruttuoso del primo deposito (così Sez. 3, Ordinanza n. 2972 del 1.2.2024), ritiene il Collegio che sei giorni di attesa, prima di accertarsi dell'esito d'un deposito a fronte del "silenzio" della Cancelleria dell'ufficio giudiziario, siano un termine non irragionevole, in relazione al contesto appena descritto. Sicché l'avvenuto deposito del controricorso entro il ventesimo giorno da tale momento deve ritenersi tempestivo.

## 2. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo, da riferire alla sola società Andrea s.r.l., quest'ultima ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha negato il suo diritto ad ottenere la riduzione dell'ipoteca, nonostante di tale diritto esistevano tutti i presupposti.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per irrilevanza.

La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto che l'ipoteca non potesse ridursi perché la mutuataria non aveva "né dedotto, né provato" che con l'accollo del mutuo la Banca l'avesse liberata dalla sua obbligazione.

Tale *ratio decidendi* è corretta in punto di diritto: infatti l'accollo non ha per effetto naturale la liberazione dell'accollato, ma richiede una pattuizione espressa in tal senso, di cui colui che vuole avvalersene deve fornire appunto allegazione e prova.





Né mette conto in questa sede valutare se fosse corretta o meno la statuizione secondo cui la Andrea s.r.l. non aveva "né allegato, né provato" la natura liberatoria dell'accollo: infatti tale statuizione non è stata impugnata in quanto tale, ed era di per sé idonea a giustificare il rigetto del primo motivo di appello.

### 3. Il secondo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione di Andrea e Giosuè. Esso, sebbene formalmente unitario, contiene plurime censure.

3.1. Con una prima censura (p. 17 del ricorso) il ricorrente denuncia la "contraddittorietà della motivazione", per avere da un lato accertato che l'obbligazione principale garantita dai due fidejussori ascendeva ad euro 413.968, e dall'altro ritenuto che il massimale garantito di euro 700.000 non fosse eccessivo rispetto al credito garantito.

3.2. Con un secondo gruppo di censure i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d'appello "non ha disposto la riduzione dell[e] fideiussion[i] in misura almeno pari" al credito ancora vantato dalla banca al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, che la stessa Corte d'appello ha quantificato in euro 413.968, a fronte di fidejussioni prestate fino alla concorrenza di euro 700.000.

Con tale decisione - sostengono i ricorrenti - la Corte d'appello ha violato l'art. 1941 c.c., e comunque ha falsamente applicato i principi in materia di correttezza e buona fede.

3.3. La prima delle suesposte censure è fondata, sicché le restanti ne restano assorbite.

I ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio chiesero due cose:

a) "accertare e dichiarare" che la Banca segnalava alla Centrale Rischi "le fideiussioni in misura eccedente l'importo effettivo dell'obbligazione principale";





b) condannare la Banca al risarcimento del danno causato da tale condotta.

Decidendo sulla prima domanda, la Corte d'appello ha ritenuto che l'importo della fideiussione non eccedesse quello dell'obbligazione principale. Ha osservato la Corte d'appello che l'obbligazione principale ammontava ad euro 413.968 cui andavano aggiunti "*gli interessi, spese ed oneri accessori*", e che di conseguenza non vi era un "sostanziale divario" tra il massimale garantito dal fideiussore e "*quanto effettivamente dovuto dal debitore garantito*".

L'affermazione della Corte d'appello è corretta in punto di diritto, in quanto la garanzia fideiussoria comprende capitale, interessi e spese. Tuttavia "gli interessi e le spese" garantiti dal fideiussore non possono che essere quelli di mora e di esazione. Ma né la sentenza impugnata, né quella di primo grado, né la società controricorrente danno conto dell'esistenza, a carico del debitore principale, di mora o di procedure esecutive.

Sicché l'affermazione secondo cui non esisterebbe un "sostanziale divario" tra l'obbligazione principale (euro 413.968) e il massimale garantito dai fideiussori (euro 700.000), riesce inspiegabile.

La motivazione con la quale la Corte d'appello ha rigettato il motivo di gravame proposto dai due fideiussori oggi ricorrenti si colloca dunque al di sotto di quel "*minimo costituzionale*" che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, rappresenta l'ultima *Thule* oltre la quale la sentenza non solo deve dirsi nulla, ma affetta d'una nullità ancor oggi sindacabile da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e successive conformi).

3.4. Non decisive, a questo riguardo, sono le eccezioni sollevata dalla Banca nel controricorso.

Non decisivi, innanzitutto, sono i rilievi di inammissibilità: ed infatti quel che rileva ai fini dell'ammissibilità d'un motivo di ricorso non è l'intitolazione ad esso assegnata dal ricorrente, ma il contenuto oggettivo dell'illustrazione di esso: infatti, in virtù del principio *jura novit curia*, se il ricorrente incorresse nel c.d. "vizio di sussunzione" (e cioè errasse nell'inquadrare l'errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste





dall'art. 360 c.p.c.), il ricorso non può *per ciò solo* dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l'illustrazione contenuta nelle pp. 16-18 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la contraddittorietà insanabile della motivazione adottata dalla sentenza d'appello: e tanto basta per consentire a questa Corte di inquadrare *sub specie iuris* la censura, a nulla rilevando che il ricorrente abbia richiamato norme di legge non del tutto pertinenti.

Infondata, in secondo luogo, è l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 348 *ter* c.p.c., dal momento che il vizio di contraddittorietà insanabile della motivazione della sentenza costituisce una violazione di legge, non un omesso esame del fatto, e sfugge agli effetti preclusivi della c.d. "doppia conforme", previsti dall'art. 348 *ter* c.p.c. all'epoca dell'impugnazione, e oggi, dal novellato art. 360 c.p.c..

3.5. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, la quale, nell'esaminare *ex novo* il motivo d'appello proposto dai fideiussori, sanerà il vizio motivazionale sopra rilevato, chiarendo se e per quali ragioni nel caso specifico non vi sia "sostanziale divario" tra l'obbligazione principale e l'oggetto di una fideiussione di importo quasi doppio.

#### 4. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è prospettato il "vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c." e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., "*per omessa valutazione equitativa dei danni*" subiti "dai ricorrenti".

4.1. Il motivo non può che ritenersi riferibile alla sola società Andrea s.r.l., dal momento che solo questa ha dedotto di avere subito danno in conseguenza dell'impossibilità di ottenere i richiesti finanziamenti, a sua volta causata dalla condotta della Banca.





4.2. Nella parte in cui prospetta il "vizio di motivazione" il motivo è inammissibile, essendo stata abrogata (all'epoca dell'introduzione del ricorso) da undici anni la possibilità di censurare in cassazione le motivazioni insufficienti, con le sole eccezioni stabilite dalle SS.UU. di questa Corte e sopra ricordate, nessuna delle quali sussistente con riferimento alla statuizione sul danno ("*manca assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*", "*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*" e "*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione*": così la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, seguita dalla univoca giurisprudenza successiva).

4.3. Se poi la censura suddetta la si volesse interpretare come denuncia del vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, essa è inammissibile ex art. 348 *ter* c.p.c., a causa della doppia decisione conforme nei gradi di merito.

4.4. Nella parte restante il motivo è manifestamente inammissibile, perché censura la valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità dei testimoni: ciò che è sempre vietato nel giudizio di legittimità.

#### *5. Il quarto motivo di ricorso.*

Col quarto motivo (riferibile a tutti e tre i ricorrenti) è censurata la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.

I ricorrenti sostengono la seguente tesi: poiché in primo grado avevano chiesto *anche* la condanna della Banca al risarcimento del danno quantificato in euro 500.000, tale doveva essere il valore da porre a base del calcolo per la liquidazione delle spese.

5.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo mezzo.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

**P.q.m.**





(-) rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso;  
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2 maggio 2024.

Il Presidente  
*(Franco De Stefano)*

